

Avviso pubblico per la concessione di contributi ad iniziative in grado di promuovere e valorizzare anche a livello locale il Friuli Venezia Giulia sotto il profilo storico, culturale, scientifico, sociale, artistico, sportivo, ambientale, turistico, del folklore e delle tradizioni popolari, ai sensi dell'art. 13, commi da 20 a 24, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021).

Art. 1 - FINALITÀ E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Il presente Avviso pubblico disciplina le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi ad iniziative in grado di promuovere e valorizzare anche a livello locale il Friuli Venezia Giulia sotto il profilo storico, culturale, scientifico, sociale, artistico, sportivo, ambientale, turistico, del folklore e delle tradizioni popolari, ai sensi e per effetto dell'articolo 13, commi da 20 a 24, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (*Assestamento del Bilancio per gli anni 2019-2021*), di seguito legge, ed in attuazione del Regolamento approvato con Delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 67 di data 19/12/2023, di seguito Regolamento.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Avviso si fa riferimento all'articolo 13, commi da 20 a 24, della legge regionale n. 13/2019 ed al sopra citato Regolamento, oltre che alla legge regionale n. 7/2000 e s.m.i. (*Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso*) e alla legge 241/1990 e s.m.i. (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*).

Art. 2 - BENEFICIARI

1. Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento possono presentare istanza di contributo associazioni, comitati fiscalmente riconosciuti, fondazioni, parrocchie e altri enti senza fini di lucro, società di persone e di capitali iscritte ai registri del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), che abbiano sede legale in Friuli Venezia Giulia istituiti o costituiti da almeno un anno dalla data di presentazione della domanda.
2. Non possono presentare istanza di contributo:
 - a) enti pubblici;
 - b) partiti, organizzazioni o movimenti politici e sindacali comunque denominati o realtà ad essi direttamente riconducibili;
 - c) enti e organismi di rappresentanza di categorie economiche e professionali, comunque denominati o realtà ad essi direttamente riconducibili;
 - d) società, di persone e di capitali, in qualunque forma costituite a eccezione di quelle iscritte ai registri del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore);
 - e) persone fisiche.
3. Qualora i soggetti beneficiari abbiano natura d'impresa, i contributi sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al Regolamento (UE) 13 dicembre 2023, n. 2023/2831 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L del 15 dicembre 2023.
4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del regolamento UE 2023/2831 l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare, l'importo di 300.000 euro nell'arco di tre anni.

Art. 3 – RISORSE FINANZIARIE E MISURA DEL CONTRIBUTO

1. Per l'anno 2024, l'importo complessivamente stanziato è pari a euro 1.000.000,00.

2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del Regolamento, è facoltà dell'Ufficio di Presidenza ammettere ulteriori disponibilità con successive deliberazioni al fine di finanziare le domande di contributo non ammesse a finanziamento per carenza di risorse.
3. Ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento, per ciascuna iniziativa il contributo concesso ed erogato non può essere inferiore a 1.000 euro e superiore a 5.000 euro.
4. L'importo del contributo concesso non può essere superiore al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile, al netto delle eventuali coperture delle spese provenienti dai soggetti, sostenitori o co-organizzatori, di cui all'articolo 4, comma 6 del Regolamento.

Art. 4 - REQUISITI DELL'INIZIATIVA E CAUSE DI ESCLUSIONE

1. Oggetto dell'istanza di contributo è un'iniziativa, ovvero una manifestazione, un evento o un progetto in grado di promuovere e valorizzare anche a livello locale il Friuli Venezia Giulia sotto il profilo storico, culturale, scientifico, sociale, artistico, sportivo, ambientale, turistico, del folklore e delle tradizioni popolari, che viene realizzata nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, nel corso dell'anno 2024.
2. I soggetti aventi diritto di cui all'articolo 2, comma 1 possono presentare una sola domanda di contributo per l'anno 2024, prima dell'avvio dell'iniziativa, a pena di inammissibilità. Per iniziative previste a decorrere dal 01/05/2024 la domanda di contributo deve pervenire almeno sessanta giorni prima dell'avvio dell'iniziativa.
3. Ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento, il contributo non può essere concesso qualora ricorra almeno una delle seguenti fattispecie:
 - a) l'iniziativa è organizzata a fini di propaganda su temi di natura etica, religiosa e politica;
 - b) l'iniziativa è un corso di formazione o aggiornamento, anche per la concessione di crediti formativi;
 - c) l'iniziativa è un'attività e/o un evento interno alla vita del soggetto beneficiario, ovvero privi di rilevanza esterna;
 - d) l'iniziativa non è dotata di organizzazione autonoma;
 - e) l'iniziativa costituisce esercizio di un'impresa, a norma della disciplina UE sugli aiuti di Stato;
 - f) l'iniziativa viene realizzata da soggetto diverso dal beneficiario;
 - g) l'iniziativa viene realizzata fuori dal territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;
 - h) l'iniziativa rientra tra gli eventi previsti dalla legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (*Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali*), a eccezione di quelli a carattere straordinario e non ricorrente;
 - i) il richiedente ha già ottenuto, per la medesima iniziativa, altri finanziamenti o contributi regionali;
 - j) l'iniziativa prevede un costo complessivo inferiore a 1.500 euro o superiore a 30.000 euro;

Art. 5 - SPESE AMMISSIBILI E NON

1. Ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento, si considerano ammissibili unicamente le spese, sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda, direttamente riferibili all'iniziativa, riconducibili alle seguenti tipologie di spesa:
 - a) affitto, locazione o allestimento di locali, spazi, impianti, strutture e scenografie, compresi montaggio e smontaggio, nonché noleggio di materiali e attrezzature. Sono in ogni caso escluse le spese di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione di immobili ed impianti;
 - b) servizi editoriali, grafici, tipografici e audiovisivi;
 - c) spese di promozione, comunicazione e pubblicità;
 - d) spese per l'acquisto di beni finalizzati a premiazioni e riconoscimenti non in denaro;
 - e) compensi, rimborsi spese (viaggio, vitto e alloggio), adeguatamente documentati, riferibili a soggetti la cui partecipazione sia stata prevista nell'iniziativa. In caso di rimborsi ai volontari, l'attività non potrà

essere retribuita in alcun modo, e agli stessi potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata e rendicontata a piè di lista, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 17 del d.lgs. 117/2017 Codice del Terzo settore;

- f) spese per diritti SIAE;
 - g) spese di personale per prestazioni di lavoro nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili previste per l'iniziativa;
 - h) spese generali amministrative, contabili e di segreteria, nella misura massima del 10 per cento delle spese ammissibili previste per l'iniziativa;
 - i) spese per la fornitura di beni e servizi o per la realizzazione di opere artistiche direttamente ed esclusivamente finalizzati all'iniziativa e che si esauriscono con la stessa, la cui pertinenza sia debitamente motivata e comprovata dal beneficiario.
2. In sede di rendicontazione della spesa, ai sensi dell'art. 8 del presente Avviso, saranno considerate ammissibili le spese, previste nell'istanza di contributo, effettivamente sostenute e debitamente documentate ai sensi della normativa vigente, che siano direttamente ed esclusivamente riferibili all'iniziativa, intestate al beneficiario e regolarmente quietanziate. In sede di verifica amministrativo-contabile, per essere ammissibile, una spesa effettivamente sostenuta deve essere:
- a) pertinente e imputabile direttamente ed esclusivamente alle categorie di spesa finanziate;
 - b) materialmente effettuata e contabilizzata, ossia deve essere stata effettivamente pagata dal beneficiario e aver dato luogo a registrazioni contabili in conformità alle disposizioni normative, ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni in materia;
 - c) giustificata e tracciabile con documenti fiscalmente validi (fattura quietanzata o documento equivalente intestato al beneficiario). Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario del contributo e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato. La quietanza può essere dimostrata anche da documenti contabili di valore probatorio equivalente.
3. Per tutte le voci di spesa l'I.V.A. è ammissibile come costo e quindi resta parte dell'importo rendicontabile se e nella misura in cui non sia detraibile dal soggetto beneficiario del contributo. In caso contrario va scorporata e indicato l'importo netto.
4. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, non sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
- a) spese per pranzi, rinfreschi e ristorazione in genere non inerenti all'ospitalità di cui al comma 1, lettera e);
 - b) spese per acquisto di beni strumentali;
 - c) spese ordinarie di funzionamento o gestione dei soggetti beneficiari.
5. Tutte le spese dovranno essere conformi a quanto previsto dall'articolo 31 della legge regionale 7/2000, ai sensi del quale "non è ammissibile la concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi."

Art. 6 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. A pena di inammissibilità, la domanda di contributo per iniziative da realizzare entro al 30 aprile 2024 deve essere presentata al Servizio Sistemi Informativi e Affari Generali (di seguito Servizio) del Consiglio regionale entro e non oltre il 30 aprile 2024, per le iniziative previste dal 1/5/2024 al 31/12/2024, deve essere presentata almeno sessanta giorni prima della realizzazione dell'iniziativa, utilizzando esclusivamente la procedura informatizzata disponibile sul sito internet istituzionale alla pagina web dedicata.
2. La domanda deve contenere:
 - a) una relazione illustrativa (a schema libero e di massimo due pagine formato A4) sull'iniziativa per cui il contributo viene richiesto;

- b) l'autocertificazione di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 del possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dal Regolamento e dell'assenza di cause di esclusione;
 - c) un preventivo dettagliato delle spese stimate, di eventuali altri contributi pubblici o privati con l'indicazione dell'eventuale presenza di soggetti sostenitori o co-organizzatori che concorrono alla copertura delle spese relative all'iniziativa;
 - d) copia scansionata del frontespizio della domanda con la marca da bollo annullata oppure copia del modello F23 o F24 con il quale è stato eseguito il pagamento del bollo, salvo il caso di esenzione;
 - e) se nell'ambito dell'iniziativa proposta sono previste attività commerciali: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel pertinente registro nazionale sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in "de minimis" di cui al Regolamento (UE) 2023/2831 (modello reperibile sul sito);
 - f) qualora la domanda sia presentata con le credenziali di accesso di soggetto delegato: copia sottoscritta della procura, cui va allegata la copia del documento di identità, in caso di sottoscrizione con firma autografa (modello reperibile sul sito).
3. La domanda di contributo deve essere presentata esclusivamente "on line" attraverso il sistema "ISTANZE ON LINE" (di seguito IOL) dal Legale rappresentante (o suo delegato), previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del d.lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale), tra cui Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e Carta Regionale dei Servizi (CRS) carta di identità elettronica (C.I.E.), dopo la loro attivazione, con le modalità previste dalle *Linee Guida per la presentazione della domanda*, disponibili sul sito consiliare nella pagina web dedicata. È ammessa la presentazione della domanda anche da parte di un soggetto delegato con procura. In tal caso deve essere allegata alla domanda specifica procura, redatta secondo il modello pubblicato nella sezione modulistica della pagina web dedicata e accompagnata dalla copia di un documento di identità, in caso di firma autografa.
4. La procedura informatizzata IOL sarà disponibile a partire dalle ore 9.00 di venerdì 1 marzo 2024 e fino alle ore 17.00 di lunedì 2 novembre 2024.
5. Ai fini del rispetto dei termini, la data di presentazione della domanda è stabilita e comprovata dalla data e ora di accettazione registrata dal server. È richiesta la compilazione di tutti i campi obbligatori indicati in domanda, la cui assenza viene automaticamente segnalata dal sistema informatico, impedendo la trasmissione dell'istanza.
6. Non saranno accettate né esaminate domande pervenute con modalità o formati differenti da quanto previsto nel presente Avviso. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici o di altra natura o per qualsiasi altro motivo non imputabile all'Amministrazione stessa, non risulti possibile la trasmissione della stessa.
7. La domanda di contributo deve essere bollata nei termini di legge. Il richiedente deve aver ottemperato al pagamento dell'imposta di bollo prima dell'invio della domanda di contributo tramite l'acquisto della marca da bollo da conservare presso i propri uffici per eventuali controlli, o versamento con modello F23 o F24. Le domande compilate con il sistema informatizzato contengono la dichiarazione attestante l'esenzione o meno dell'imposta di bollo e l'indicazione se nell'ambito dell'iniziativa proposta, sono previste o meno attività commerciali. Qualora il richiedente goda dell'esenzione dell'imposta di bollo dovrà indicare gli estremi della relativa norma di esenzione.

Art. 7 - PROCEDIMENTO E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

1. Il Servizio esegue l'attività istruttoria formale sulla base della documentazione presentata e delle informazioni dalla stessa desumibili. Il procedimento per la concessione del contributo di cui al presente Avviso avviene con procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale n. 7/2000.

2. Le domande presentate sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione e sono finanziate fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
3. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal Regolamento e dal presente Avviso, nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa.
4. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di dieci giorni per provvedere alla sua regolarizzazione o integrazione.
5. All'esito dell'istruttoria il Servizio competente comunica al beneficiario l'esito del procedimento e la misura del contributo massimo erogabile che in ogni caso potrà essere rideterminato a seguito della rendicontazione presentata.

Art. 8 - REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA E RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE

1. Il beneficiario è tenuto a presentare al Servizio, utilizzando esclusivamente la procedura informatizzata disponibile sul sito internet consiliare alla pagina web dedicata, a titolo di rendiconto dell'iniziativa, idonea documentazione prevista dagli articoli 41 e 43 della legge regionale 7/2000, unitamente a una relazione dettagliata sull'attività svolta, con indicazione dell'effettiva data di conclusione dell'iniziativa.
2. La relazione deve contenere l'attestazione che l'iniziativa è stata realizzata con l'impiego del contributo in conformità ai fini per i quali è stato concesso, una dichiarazione attestante l'entità delle altre sovvenzioni eventualmente ottenute, nonché un prospetto analitico di tutte le spese sostenute.
3. Le spese rendicontate devono essere coerenti e riconducibili con quelle indicate nel preventivo presentato in sede di domanda. È consentita la compensazione tra le voci di spesa ammesse in fase di concessione, fermo restando il rispetto dei limiti percentuali stabiliti per talune categorie di spesa; in caso di inosservanza, non sarà tenuto conto delle quote eventualmente eccedenti.
4. I beneficiari del contributo sono tenuti all'esecuzione conformemente all'iniziativa inizialmente prevista. L'eventuale modifica delle date di avvio e/o conclusione dell'iniziativa è comunicata tempestivamente a mezzo PEC al Servizio, mediante richiesta sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario.
5. Il termine di presentazione della rendicontazione è perentorio ed è fissato in novanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa.
6. L'ufficio competente verifica l'ammissibilità, la completezza e la conformità della documentazione allegata, concedendo un termine di venti giorni per l'eventuale integrazione, pena la revoca del contributo.

Art. 9 - RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Qualora, all'esito dell'istruttoria, l'importo della spesa validamente rendicontata risulti inferiore all'importo della spesa ammessa, si procede alla rideterminazione del contributo, in coerenza a quanto stabilito dall'articolo 3 dell'Avviso.

Art. 10 - LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. A seguito dell'istruttoria della rendicontazione dell'iniziativa e delle spese sostenute si procede alla liquidazione del contributo nella misura definitivamente determinata, entro sessanta giorni dal ricevimento della rendicontazione.

Art. 11 - REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Il Servizio potrà disporre la revoca del finanziamento qualora:
 - a) l'importo rendicontato, ritenuto ammissibile, sia inferiore al 50 per cento del valore del contributo concesso;
 - b) l'importo del contributo rideterminato ai sensi dell'articolo 9 dell'Avviso, risulti inferiore al valore minimo del contributo concedibile ai sensi dell'articolo 3, comma 3;
 - c) mancata realizzazione o rinuncia allo svolgimento dell'iniziativa;
 - d) iniziativa realizzata da soggetto differente dal beneficiario;
 - e) rendicontazione ovvero eventuali integrazioni richieste non trasmessi entro i termini perentori fissati secondo quanto stabilito dagli articoli 7 e 8.
2. Si procede altresì alla revoca del contributo qualora la realizzazione dell'iniziativa avvenga in modo non conforme a quanto indicato nella domanda. Al verificarsi di questa fattispecie, il soggetto beneficiario non potrà presentare domanda di contributo per i successivi cinque anni.
3. La revoca è disposta all'esito dell'istruttoria con provvedimento del dirigente responsabile del Servizio consiliare competente o suo delegato.

Art. 12 - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

1. I beneficiari sono tenuti a:
 - a) utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per le comunicazioni con l'Amministrazione regionale (consiglio@certregione.fvg.it);
 - b) comunicare le eventuali ulteriori variazioni necessarie all'erogazione del contributo;
 - c) consentire ed agevolare ispezioni e controlli.
2. I beneficiari sono altresì tenuti a rispettare le disposizioni di cui all'articolo 35 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*) in materia di obblighi informativi in relazione alle erogazioni pubbliche.

Art. 13 - CONTROLLI

1. Sui dati dichiarati potranno essere effettuati, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, controlli finalizzati ad accertare la veridicità delle informazioni fornite. Qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il beneficiario decade dal diritto ai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, ed incorre nelle sanzioni penali previste dall'art. 76.

Art. 14 - TRASPARENZA, PUBBLICITÀ E PRIVACY

1. Il presente Avviso pubblico è pubblicato sul sito web istituzionale della Consiglio regionale www.consiglio.regione.fvg.it.
2. Dalla concessione del contributo discende l'obbligo per i soggetti beneficiari di evidenziare con apposita dicitura - in ogni atto, documento, attività di promozione e comunicazione direttamente connessa con l'iniziativa di cui alla domanda - che l'iniziativa stessa è realizzata **“con il contributo dal Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia”**, con l'opposizione del logo istituzionale scaricabile dalla pagina web dedicata del sito del Consiglio regionale.
3. I dati personali raccolti dalla Regione nello svolgimento del procedimento amministrativo vengono utilizzati esclusivamente per le operazioni relative al procedimento attivato con il presente Avviso ed in conformità alla normativa vigente in materia di *privacy* (protezione dei dati personali). I dati a disposizione possono essere

comunicati a soggetti pubblici e privati ove previsto da norme di legge o di regolamento, quando la comunicazione risulti necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali nell'ambito del presente procedimento. All'interessato spettano i diritti previsti dal Capo III "Diritti dell'interessato" del Regolamento (UE) n. 679/2016. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Consiglio regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi degli articoli 37-39 del Regolamento (UE) è raggiungibile al seguente indirizzo: Piazza Oberdan 6, 34133 Trieste, e-mail: rpd.consiglio@regione.fvg.it PEC: consiglio@certregione.fvg.it. Insiel S.p.A. è stata nominata Responsabile del trattamento dei Dati Personali, ai sensi dell'articolo 4, punto 8) e 28 del Regolamento (UE).

4. La partecipazione all'Avviso costituisce liberatoria ai fini della pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33, fatti salvi i dati sensibili.

Art. 15 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. Il Consiglio regionale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente Avviso pubblico, qualora ne ravvedesse l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti partecipanti possano vantare diritti nei confronti del Consiglio stesso.
2. La presentazione della domanda comporta l'accettazione di tutte le prescrizioni contenute nell'Avviso.

Art. 16 - INFORMAZIONI

Per informazioni relative al presente Avviso è necessario riferirsi al Consiglio regionale del FVG – Servizio sistemi informativi e affari generali – Posizione organizzativa Promozione di iniziative di valorizzazione del territorio regionale: contributi.consiglio@regione.fvg.it.

Il testo dell'Avviso, la modulistica e ogni altro atto relativo al procedimento saranno disponibili nel sito internet consiglio.regione.fvg.it – nella sezione dedicata (<https://www.consiglio.regione.fvg.it/cms/pagine/contributo-promozione-territorio>).

Art. 17 - FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie derivanti o connesse al presente Avviso sarà competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: STEFANO PATRIARCA
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 02/02/2024 09:57:24

NOME: MAURO BORDIN
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 07/02/2024 14:34:46